

IL NONO CONGRESSO DI STUDI BIZANTINI

Salonico così martoriata da tante vicende antiche e recenti, dove nelle sue chiese e monumenti ancora vive e palpita ad onta di tante sovrapposizioni lo spirito della civiltà bizantina, opportunamente è stata scelta come sede del IX congresso di Studi bizantini, che si è svolto dal 12 al 25 aprile 1953, e, dopo interessantissime escursioni a Castoria con le sue decine di basiliche bizantine, ed al mistico Monte Athos, si è chiuso in Atene.

Segretario operoso, infaticabile, anima di tutto il Congresso, è stato il prof. Zepos, ora trasferito alla Università di Atene.

Il Congresso iniziato con una imponente e suggestiva cerimonia religiosa celebrata nella Basilica di Santa Sofia secondo il rito greco-ortodosso, si è solennemente inaugurato alla presenza di S. M. il Re dei Greci e di tutte le autorità dello Stato e cittadine. La Grecia tutta, ed in particolare la Macedonia, ha percepito la solennità dell'avvenimento, che aveva profonda risonanza nello spirito popolare; ha seguito per mezzo della radio e della stampa i lavori del congresso, dimostrando così quell'interesse per quella cultura che è un bisogno innato nel popolo greco e si perpetua nei secoli. Nonostante che il Congresso si svolgesse in un momento particolarmente delicato per la economia della Grecia, tuttavia i valori spirituali soverchiavano considerazioni di carattere economico. Dovunque e da tutti, dal Governatore e dalle più alte gerarchie della Chiesa ortodossa al più modesto cittadino, da Castoria a Monte Athos, i congressisti hanno avuto tali manifestazioni di signorile ospitalità da confermare quanto profondamente radicato e sincero sia nel popolo greco il rispetto per quella civiltà, di cui esso stesso è stato uno dei più importanti artefici.

Il Congresso, chiuso designando Istambul come sede del prossimo X Congresso, che sarà tenuto nel 1956, era diviso in sette sezioni, in cui si distribuivano le svariate manifestazioni della civiltà bizantina, dalla storia alla liturgia, dal diritto alla storia dell'arte. Numerosi gli intervenuti, circa 200 provenienti da ogni parte di Europa. Presente lo stato maggiore degli studi bizantini. Forse meno ricca, a causa della decadenza degli studi di diritto bizantino, ma sempre imponente per numero ed autorità degli intervenuti ed importanza delle relazioni e discussioni, apparve la Sezione giuridica con la effettiva partecipazione, oltre che dello scrivente, di Arangio Ruiz, Vassalli, Cosentini, Riccobono jun., Duvillier, Tryantaphullopoulos, Maridakis, Fragistas, Zepos, Michaelidis Nouaros, Daube, Jolowicz, Schwarz, Scheltema, e numerosi altri di cui mi sfugge il nome. Si alternavano alla presidenza, oltre lo scrivente, Arangio Ruiz e Schwarz.

Credo di far cosa utile ai lettori di « Jus » presentare una brevissima notizia delle principali relazioni presentate nella Sezione giuridica.

Lo scrivente ha presentato una relazione *Limiti e fondamento della sovranità nell'impero romano-cristiano*, che è stata pubblicata con qualche ampliamento in « Jus », IV (1953), 145 segg.

TRIANTAPHULLOPOULOS della Università di Atene discute una dotta ed interessante relazione dal titolo *Influenza ellenica nel diritto penale bizantino*, che vedo ora pubblicata in lingua greca, con largo riassunto in tedesco, nell'*Archeois Idiotikou Dikaiou*, 1953, precisamente estratto dal volume in onore di F. Pringsheim, pagg. 151-188. L'insigne relatore ferma la sua attenzione sul canone ottavo di S. Basilio riguardante l'omicidio, il quale è distinto in tre specie: volontario, involontario, vicino al volontario. Come fonti della distinzione vengono in considerazione: la Sacra Scrittura, ossia la *lex christi-*

stiana, il diritto romano, il diritto dell'Oriente greco. Il relatore, scartate le prime derivazioni, si sofferma sulla terza concludendo che la sistemazione derivi da Platone.

FRAGISTAS, Professore dell'Università di Salonico, presenta una acuta ed interessante relazione circa la storia della prova testimoniale sotto il titolo *Il numero dei testimoni nel processo civile di Bisanzio*. Il principio *unus testis nullus testis* nella legislazione romana compare solo in CI 4, 20, 4 del 284 ed è ripetuto in una legge di Costantino del 334 (CI cod.). Tale principio, che si riscontra nei canoni apostolici e nel concilio di Nicea, proviene probabilmente dall'ufficio della Sacra Scrittura (Deut. 19,15; Matth. 18,16; Iohan. 8,17; Paul. Cor. 2,13,1; Tim. 1,19; Hebr. 10,20). Esistevano tuttavia casi eccezionali in cui la testimonianza di una sola persona bastava, come risulta da qualche scolio dei Basilici. La possibilità di provare la sottoscrizione delle parti in un atto notarile compilato da un solo notaio dovette essere modificata dalla Nov. 73 di Giustiniano, il quale ha disposto che gli atti notarili fossero redatti dinanzi ad almeno tre testimoni; ed è da supporre che lo stesso numero di testimoni fosse richiesto per la prova dei contratti verbali. L'imperatrice Irene in una Novella dell'800 circa aumenta a 5 ed anche 7 il numero dei testimoni circa la prova della autenticità delle convenzioni scritte. Per taluni atti è richiesto un numero maggiore, ma per altri bastano due testimoni. Pertanto nel diritto bizantino nel processo civile il numero minimo era di due; in genere ne occorrevano tre. Nel diritto bizantino non esiste alcuna disposizione generale che vieti la prova testimoniale al di là di un certo valore. Una disposizione in tal senso compare per la prima volta nello Statuto di Bologna del 1454 che porta la firma dell'arcivescovo Besarione.

DAUBE dell'Università di Aberdeen presenta una interessante relazione dal titolo *L'accusatore sotto la lex Iulia de adulteriis*. Prende in considerazione taluni testi. D. 48, 5, 14, 1 ha sofferto alterazioni. Africano ammetteva *accusatio iure extranei* di una donna straniera sposata con un romano. Ma dopo la constitutio Antoniniana i matrimoni con donne straniere erano rari. Ad incominciare da Costantino poca differenza esiste tra matrimonio *iustum* e *matrimonium iniustum*; pertanto il testo li colloca sul medesimo piano. In D. 48,5,16,6 la parte da *lex Iulia a suam iniuriam vindicanti* rappresenta il diritto al tempo di Ulpiano; la riserva *quod ita verum est* può essere influenzata da una costituzione intervenuta tra i *responsa* di Papiniano e l'opera *de adulteriis* di Paolo. Coll. 4,6, attesta che Severo e Caracalla rifiutava l'accusa *iure mariti* contro la fidanzata, ma riproduce inesattamente il rescritto che è riferito invece correttamente in D. 48,5,14,3.

SHELTEMA dell'Università di Groningen presenta il I vol. di una nuova edizione dei Basilici, la cui opportunità apparve evidente a tutti.

ZEPOS dell'Università di Salonico, ed ora trasferito alla Università di Atene, discute una relazione dal titolo *Qualche osservazione circa il rapporto tra il diritto bizantino e il diritto dei latini in Oriente*. Il diritto bizantino non è mantenuto intatto in Grecia e nelle isole greche durante la dominazione latina, ma riuscì inoltre ad influenzare il diritto dei conquistatori.

ARANGIO RUIZ dell'Università di Roma, svolge una dotta dissertazione *Intorno a taluni papiri bizantini ripubblicati*. Si tratta del Pap. Oxy 348, ripubblicato e commentato dallo stesso Arangio sotto il titolo *Frammenti di giurisprudenza bizantina*, in *Papiri della Società Italiana*, vol. 13 (1953). E' un documento assai singolare: proviene dal IV o V sec. e contiene alcune definizioni e massime giuridiche. L'A. esclude che la raccolta potesse servire alla scuola od alla prassi, come si desume dalla sua estrema brevità, sebbene non possa escludersi che a noi sia pervenuta solo una piccola parte;

ritiene piuttosto trattarsi di una elaborata memoria defensionale, analoga alla *Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti*. Fra le opere classiche utilizzate figurano i libri ad Sabinum di Ulpiano nonché qualche opera di Paolo.

Delle relazioni presentate nelle altre Sezioni, che abbiano attinenza con il diritto, segnalo quella di W. ENSSLIN dell'Università di Erlangen, dal titolo *Stato e Chiesa da Costantino a Teodosio I. Un contributo alla questione del Cesaropapismo*. L'A. si discosta dall'opinione dominante tra gli storici: l'imperatore non si presenta in alcun modo come imperatore autocratico, la cui volontà è decisiva in tutti i campi. Gli imperatori fino a Giustiniano, per lo meno nelle questioni di fede, si attenevano sempre alle istanze della Chiesa. Sono personalmente lieto di queste constatazioni le quali dimostrano che le idee da me espresse intorno al Cesaropapismo nel mio *Giustiniano I Principe e legislatore cattolico* del 1936 incominciano a farsi strada presso gli storici giacchè sono confortate da una precisa documentazione.

BIONDO BIONDI